



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
GENERALE DEL SERVIZIO
SOCIO-EDUCATIVO MINORI

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 04/02/2000

AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE DI TARENTO

COMUNI DI: ATTIMIS, CASSACCO, FAEDIS, LUSEVERA, MAGNANO IN RIVIERA, NIMIS, POVOLETTO, REANA, TRICESIMO, TAIPANA, TARENTO

**REGOLAMENTO GENERALE
SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO MINORI**

Premessa

Nel contesto delle politiche e dei servizi a tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva, delle situazioni di handicap, l'Ambito socio-assistenziale di Tarcento (Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana, Tricesimo, Taipana, Tarcento) ritiene importante sostenere la famiglia, proteggere il minore e i suoi legami con il nucleo familiare e l'ambiente circostante.

Il supporto alla famiglia consiste nel sostegno alle sue funzioni e nell'attuazione di strategie che impediscano l'emarginazione dei componenti del nucleo familiare, la sua disgregazione e l'istituzionalizzazione dei minori.

In questo contesto di politica sociale, il supporto socio-educativo minori e alla famiglia è ritenuto una modalità operativa d'intervento valida nelle situazioni in cui le difficoltà di relazione o una distorsione delle funzioni educative portino ad un manifesto disagio tra i suoi componenti.

Il servizio socio-educativo minori nel suo operare quotidiano si propone di considerare e valutare tutta la complessità degli interventi, la delicatezza dell'inserimento in famiglia di operatori sociali e l'importanza di un coordinamento tra i diversi enti ed istituzioni che si occupano di minori.

Il servizio socio-educativo si muove nella direzione prioritaria di un sostegno al minore, alla famiglia e al recupero delle relazioni sociali. Esso si caratterizza quindi come un intervento a forte impatto educativo sul minore e sulla famiglia: concorre a migliorare modelli e stili di vita negativi, trasmette conoscenze e competenze, promuove le risorse del territorio in supporto al minore e opera nel suo contesto abituale di vita.

Il servizio socio-educativo non può comunque sostituire altri servizi specialistici attivati sulla base di competenze normative, quali quelle del servizio sanitario.

Il servizio socio-educativo infine riconosce inoltre l'opportunità di accedere a servizi di natura privata o di avvalersi della collaborazione di associazioni o enti no profit, che costituiscano ulteriori risorse del territorio.

Art. 1

Definizione del servizio

Il servizio socio-educativo si qualifica come strumento prioritario di prevenzione e di azione profonda ed incisiva rispetto ai fattori che determinano il disagio minorile.

Mira ad un intervento educativo a sostegno di famiglie, in alcuni casi multiproblematiche, con minori a carico, al fine di supportare il polo genitoriale nell'espletamento delle sue funzioni - valorizzando, anche nelle situazioni più difficili, le risorse del nucleo, coinvolgendo i suoi membri nella ricerca di modalità di superamento delle difficoltà e focalizzando l'azione sulle relazioni educative all'interno della famiglia - lavorando sempre

più precocemente e con un corretto approccio metodologico ai problemi connessi alla formazione dell'identità personale e sessuale del minore, alla capacità di relazionarsi agli altri e di fare progetti di vita

Art. 2 Aree d'intervento

Il servizio socio-educativo si propone come strumento d'intervento atto ad incidere simultaneamente su diversi piani d'intervento:

- i minori in situazione di difficoltà psico-evolutiva, cognitiva, relazionale, prevalentemente legata a comportamenti sintomatici che si esprimono a livello socio-relazionale e scolastico;
- i nuclei familiari d'appartenenza dei minori suddetti, normalmente prioritario contesto di origine e sviluppo del disagio del minore stesso;
- la comunità locale informale ed istituzionale d'appartenenza dei minori, destinatario indiretto ma fondamentale in rapporto alla necessità di promuovere una cultura attenta ai diritti dei minori ed una maggiore capacità di riconoscere le loro difficoltà evolutive (ai fini di adeguata segnalazione e di una tempestiva prevenzione).

Art.3 Finalità ed obiettivi specifici
--

Gli obiettivi specifici che s'intendono perseguire vengono così di seguito indicati:

1. mantenere il minore nel suo nucleo familiare d'origine attraverso il recupero di tutte le risorse presenti in esso, seppur deboli o parziali;
2. riattivare le risorse e le potenzialità del minore e della famiglia supportando i ruoli e le figure parentali nell'assolvimento dei compiti di cura e di allevamento (igiene, alimentazione, ecc.);
3. recuperare e potenziare la comunicazione interpersonale dei componenti della famiglia, tentando di allentare tensioni e conflitti, anche come prevenzione all'istituzionalizzazione;
4. far acquisire al minore e ai componenti in difficoltà della famiglia autonomia e autostima con comportamenti e atteggiamenti positivi che permettano loro di promuovere la propria identità generazionale, sociale, individuale e di genere attraverso codici differenziati;
5. aiutare il minore nel superamento delle difficoltà scolastiche con un supporto educativo extra-scolastico, senza sostituirsi alla funzione primaria dell'istituzione scolastica, allo scopo di prevenire il disadattamento e la dispersione scolastica;

6. agevolare dinamiche di integrazione sociale e favorire la costruzione di rapporti e legami tra il nucleo familiare e il contesto sociale di riferimento;
7. promuovere una cultura orientata alla tutela dei diritti dei minori e al loro coinvolgimento attivo nelle dinamiche sociali;
8. attivare interventi sinergici di rete
9. promuovere l'integrazione e un migliore inserimento nei contesti educativi di minori con disabilità.

Art.4 Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono i minori le cui famiglie siano impossibilitate o trovino difficoltà nell'assicurare loro un' armonica crescita psicofisica e un'adeguata socializzazione.

Nello specifico i minori cui il servizio socio-educativo si rivolge sono:

- minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativa-genitoriale;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportino emarginazione e disadattamento (malattia, disagio psichico, grave conflittualità familiare e/o contenziosi sull'affidamento dei figli in regime di separazione, devianza o gravi problemi comportamentali degli adulti);
- minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere un rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali;
- minori che presentano patologie evolutive, disturbi del comportamento e/o handicaps psichici, fisici, sensoriali, segnalati e non dall' équipe multidisciplinare (unità operativa del distretto, sede di trattazione del caso) e per i quali possa prevedere come utile un intervento socio-educativo o assistenziale a sostegno della famiglia e del processo di integrazione sociale o come fattore preventivo di eventuali difficoltà socio-relazionali o cognitive connesse a tale situazione;
- minori stranieri con difficoltà d'inserimento relazionale, scolastico e/o sociale.

Sulla casistica dei minori stranieri con difficoltà di inserimento socio-scolastico e/o relazionale e data la specificità dell'intervento richiedente precise competenze linguistiche e socio-antropologiche, il Servizio Sociale del Comune potrà afferire alle Associazioni che già collaborano con la Provincia (CeSL RUE) o con gli Istituti Scolastici (ERMI) per la realizzazione di interventi di mediazione linguistica.

Art. 5
Tipologia del servizio e prestazioni

L'intervento socio-educativo risulta parte di un più generale progetto formulato dal Servizio Sociale secondo un lavoro di rete che prevede la collaborazione con i servizi specialistici referenti per le singole tipologie di problematicità.

Ne deriva che il servizio socio-educativo sarà attivato secondo le modalità previste nel concordato progetto individuale d'intervento, ove saranno rilevati i diversi livelli di problematicità, gli obiettivi a medio e lungo termine, le modalità e i tempi.

Il servizio socio-educativo in favore di famiglie in difficoltà con minori offre le seguenti prestazioni/interventi/attività:

1. di sostegno direttamente al minore in condizioni di disagio e/o disadattamento socio-ambientale;
2. di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
3. orientate direttamente al minore con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale e il rapporto con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale;
4. tese a favorire un corretto inserimento del minore nelle strutture scolastico-educative e di formazione professionale;
5. rivolte a piccoli gruppi di minori con problematiche e bisogni analoghi a quanto espresso nei punti sopra descritti.

Art.6
Ruolo del Servizio Sociale dei Comuni

Sulla base delle sue competenze il Servizio Sociale del Comune prende a carico il minore ed assume la responsabilità della gestione e il coordinamento degli interventi in base alle modalità previste nel progetto individuale integrato anche con altri enti ed istituzioni.

Acquisiti tutti gli elementi di conoscenza della situazione, il Servizio Sociale elabora, previ accordi con altri servizi coinvolti, il progetto di intervento individualizzato, ovvero la scheda-programma dove si specificano obiettivi, modalità di esecuzione, tipologia delle prestazioni, i tempi e le attività dell'intervento (ore settimanali, tempi di programmazione e di verifica).

Il progetto d'intervento del servizio socio-educativo è concordato tra la famiglia, l'educatore e il Servizio Sociale. Il programma sul singolo caso è concordato con altri enti e istituzioni quando si tratta di un progetto comune e/o integrato.

Il Servizio Sociale del Comune in collaborazione con gli enti e i servizi coinvolti, con le famiglie e gli educatori, è responsabile della valutazione sull'andamento del progetto, degli aggiornamenti e delle verifiche.

La prassi, relativa alla presa in carico dei minori, è la seguente:

- accertare la domanda di aiuto indirizzandola anche verso chi é responsabile per specifica competenza (Azienda per i Servizi sanitari, Scuola, ecc.);
- supportare la famiglia e il minore nella fase di progettazione e presa in carico;
- coordinare il progetto di intervento sul caso;
- intervenire con priorità in favore di situazioni a rischio di disagio;
- intervenire con priorità in favore di grave disagio economico della famiglia;
- limitare il ricorso all'istituzionalizzazione dei minori.

Art. 7

Modalità di accesso al servizio

La richiesta d'intervento deve essere indirizzata al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, cui compete la valutazione della situazione complessiva.

La programmazione degli interventi, il monitoraggio complessivo degli stessi e la verifica dei risultati raggiunti compete al Servizio Sociale dei Comuni attraverso attività di carattere tecnico e amministrativo gestionale.

Il Servizio Sociale del Comune, dopo attenta analisi della situazione, in accordo con la famiglia e previo consenso della stessa, concorda con i servizi specialistici e con gli eventuali soggetti istituzionali coinvolti (scuola, azienda sanitaria, équipe multidisciplinare, altri enti o servizi) il piano d'intervento sul minore e sulla famiglia (scheda-progetto). Il Servizio Sociale potrà richiedere specifiche relazioni sul minore, dove si evidenzino le sue difficoltà gli aspetti relativi al comportamento, all'apprendimento, agli stili di vita.

Formula pertanto un progetto individuale d'intervento sul minore ove risultino dettagliati:

- elementi connotativi della situazione e nodi problematici prioritari e secondari;
- obiettivi a medio e lungo termine dell'intervento;
- tipologia e modalità delle prestazioni (frequenza, tempi, sedi, orientamento delle attività);
- tempi di valutazione;
- ruoli e rapporti tra i singoli servizi coinvolti

L'ammissione al servizio socio-educativo ai minori é disposta dal Servizio Sociale competente e potrà verificarsi:

- su segnalazione scritta di altri Servizi Sociali o Sanitari
- su segnalazione scritta di istituzioni scolastiche o giuridiche
- su richiesta diretta di familiari o parenti del minore o su segnalazione da parte di conoscenti e vicini;
- per situazioni già in carico del Servizio Sociale.

Il servizio sociale valuterà inoltre eventuali dimissioni, modifiche ed integrazioni.

Art. 8
Responsabilità e compiti della famiglia

La famiglia, nel condividere il programma d'intervento, collaborerà con la scuola, gli educatori e i servizi specialistici coinvolti, nel programma socio-educativo (partecipando agli incontri di programmazione e verifica, attivando le linee d'intervento concordate).

La famiglia ha il dovere di comunicare al Servizio Sociale del Comune le eventuali assenze da scuola, eventuali ritiri, ecc.

Compito del Servizio Sociale é stimolare la famiglia ad assumere un atteggiamento collaborativo e di fiducia nei confronti del servizio.

Art. 9
Programmazione, svolgimento, verifica

Il programma per ogni singolo utente conterrà alcuni elementi fondamentali;

- obiettivi dell' intervento;
- individuazione dell' area specifica dell' educatore e relative prestazioni;
- indicazione delle risorse territoriali e non con cui s'intende collegarsi;
- tempi delle verifiche con gli operatori dei Servizi coinvolti nel progetto e con gli utenti;
- monte ore settimanale e sua articolazione;
- previsione di durata del programma.

Il Servizio Sociale del Comune, per una corretta gestione degli interventi, collaborerà con gli Enti e con i Servizi nell'individuazione delle azioni di cui al progetto integrato sul singolo caso o famiglia, sulla base delle specifiche competenze e specializzazioni, delle risorse umane e/o finanziarie.

Nel corso degli incontri di verifica saranno definiti eventuali modifiche al programma, integrazioni, sospensioni, interruzioni.

Art. 10
Modalità di contribuzione

Le prestazioni rese dal Servizio socio-educativo sono gratuite per quanto attiene le seguenti tipologie:

- condizioni patologiche evolutive del minore,
- inserimento del minore nelle strutture scolastiche,
- attività di animazione, a valenza socio-educativa, con piccoli gruppi all'interno di strutture scolastiche.

Per le tipologie di intervento riferite al sostegno del minore nel contesto del nucleo familiare e/o socio-ambientale è richiesta una compartecipazione alla spesa.

Il reddito è determinato in base agli elementi elencati all'art. 3 del D.P.C.M. n. 221 del 07.05.1999. La compartecipazione alla spesa corrisponde al 20% del costo del servizio per le famiglie con risorse economiche comprese ad un valore I.S.E. tra lire 70 milioni e lire 100 milioni annue con riferimento a nuclei familiari di quattro componenti; per le famiglie con risorse economiche ad un valore I.S.E. superiore a 100 milioni (4 componenti) la compartecipazione alla spesa sarà del 50%. Per i nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.L. 109/98, tenendo conto anche delle maggiorazioni ivi previste.

Per le famiglie con risorse economiche inferiori al valore indicato al 3° comma, l'accesso alle prestazioni è gratuito.

Art. 11
Aspetti metodologici

Ciascun educatore utilizzerà un diario giornaliero per l'aggiornamento quotidiano dell'attività svolta con il minore e le difficoltà emerse.

Parteciperà inoltre agli incontri di verifica periodica per l'eventuale rimodulazione del progetto, nonché alle attività formative e di aggiornamento che via via saranno programmate dall'Ambito Socio-assistenziale di Tarcento.